



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4

DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2023-2025.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **NOVE** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio dei Sindaci.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CICOLINI LORENZO - Presidente	X		
BERTOLINI MICHELE - Sindaco	X		
CUNACCIA BARBARA - Sindaco	X		
LAZZARONI ANDREA - Sindaco	X		
MAINI ANTONIO - Sindaco	X		
MARINELLI LAURA - Sindaco	X		
PEDERGNANA LUCIANA - Sindaco	X		
PRETTI ALBERTO - Sindaco	X		
REDOLFI GIACOMO - Sindaco	X		
RIZZI GIANNI - Sindaco	X		
TEVINI IVAN - Sindaco		X	
TOMASELLI FRANCESCA - Sindaco	X		
VALORZ GIANLUCA - Sindaco	X		

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LORENZO CICOLINI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Sindaci Signori: **Cunaccia Barbara** e **Pretti Alberto**.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023-2025 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2023-2025.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Evidenziato che il Consiglio dei Sindaci:

- con deliberazione n. 1 di data 16.09.2022, immediatamente esecutiva, ha provveduto a prendere atto dell'avvenuta elezione del signor Cicolini Lorenzo, Sindaco del Comune di Rabbi, quale Presidente della medesima Comunità e ad effettuare la relativa nomina;
- con successiva deliberazione n. 2 di data 16.09.2022, immediatamente esecutiva, ha disposto di prendere atto della propria composizione e di procedere al conseguente insediamento.

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio degli Enti locali e dei loro Enti e organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

Premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali. Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.lgs. 118/2011, da ultimo aggiornati dal D.M. 02.08.2022, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e la previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, da ultimo modificato ad opera del DM 01.09.2021, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV (Fondo Pluriennale Vincolato)”, all’ammontare delle somme che si prevede di imputare negli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2023- 2025.

Preso atto che l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 (che recepisce l’art. 151 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.), fissa il termine di approvazione del Bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del Bilancio stabiliti dall’articolo 151 possono essere rideterminati con l’accordo 2 previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di data 13 dicembre 2022 che differisce al 31 marzo 2023 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

Visto l’art. 1, comma 775, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, con conseguente autorizzazione dell’esercizio provvisorio sino a tale data.

Richiamato altresì il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2023 sottoscritto in data 28 novembre 2022, in cui si condivide l’opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 di comuni e comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale sopra richiamata.

Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione – nota di aggiornamento) per gli esercizi 2023-2025 approvato con decreto del Presidente n. 1 del 11 gennaio 2023 che costituisce l’Allegato n. 1.

Dato atto che nel DUP, ai sensi del punto 8.2 del principio applicato della programmazione, sono inseriti ed approvati contestualmente gli strumenti di programmazione quali:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- programma biennale di forniture e servizi;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, così come modificata dall’art. 1 comma 173 della L. 234/2021 e dall’art. 37-quinquies del DL 21/2022, prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

Considerato che l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Atteso che l’art. 8, comma 1 della Legge provinciale 27 dicembre 2015 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di Bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [...]”.

Richiamato l’art. 1, commi 819-826 della Legge n. 145/2018, che detta la disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un

risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto pertanto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del risultato di competenza, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica.

Visto il decreto del commissario n. 53 di data 28 aprile 2022, esecutivo, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Verificato che l'elaborazione dell'Allegato "Risultato presunto di amministrazione" è avvenuta sulla base del comma 3, dell'art. 187 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. "Composizione del risultato presunto di amministrazione", come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e relativi allegati.

Atteso che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota Integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5 dello stesso articolo.

Vista quindi la Nota Integrativa che costituisce l'Allegato n. 4.

Visto il comma 1 dell'art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., il quale prevede che le Regioni, gli Enti locali e i loro Enti e organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2022 a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025 e dal rendiconto 2022, ed allegano, ai sensi del comma 3, il piano degli indicatori al Bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", accluso al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Allegato n. 3).

Considerato che il progetto di bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Dato atto che il Presidente, con proprio decreto n. 2 di data 11 gennaio 2023, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e relativi allegati, compresa la Nota Integrativa.

Dato atto;

- che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri del Consiglio dei Sindaci con nota prot. n. 371 del 18.01.2023, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;
- che il deposito degli atti di bilancio all'organo di revisione è stato effettuato in data 12 gennaio 2023;

- che l'organo di revisione ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (Parere prot. arrivo n. 359 del 18 gennaio 2023);
- che gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi, ai sensi dell'art. 17 bis 1, comma 2, della L.P. n. 3/2006, dall'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo nella seduta del 2 febbraio 2023 che, con propria deliberazione n. 3=, ha espresso in merito parere favorevole.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio il Presidente provvederà, con l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili dei Servizi.

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- lo Statuto della Comunità;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio di Comunità n. 17 di data 30 luglio 2018 e ss.mm.

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., sulla proposta di adozione della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese, per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta.

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 (Allegato n. 1) dando atto che nello stesso è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente previsti dalla normativa in vigore.
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati (Allegato n. 2), che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

3. di approvare l'Allegato n. 3 "Allegati al bilancio 2023-2025", contenente il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo gli schemi di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 05.08.2022, e quanto previsto dall'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione;
4. di approvare la Nota Integrativa allegata al bilancio di previsione 2023-2025 (Allegato n. 4), nel quale si richiama la presente, che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione;
5. di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con parere ns. prot. 359 di data 18 gennaio 2023, così come previsto dall'articolo 210 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
6. di dare atto che il bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1 commi 819-826 della Legge n. 145/2018;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà pubblicato sul sito Internet dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22.09.2014;
8. di dare atto che il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. di trasmissione telematica alla Corte dei Conti;
9. di dare atto che successivamente all'approvazione del Bilancio il Presidente definirà il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025.
10. di dichiarare, con separata votazione (n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa;
11. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione al Presidente, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199
 - ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. (N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).